SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 giugno 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2016, n. **96**.

Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, poi trasfuso nell'articolo 143, lettere *b)* e *c)*, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile;

Vista la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi, che ha sostituito la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978;

Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere *b)* e *c)*, della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che ha sostituito la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto l'articolo 12 della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014";

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni dell'Unione europea prevedendo, riguardo le importazioni di beni di modesto ammontare, un regime di franchigia anche per i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 ottobre 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12046 del 23 dicembre 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche in materia di franchigie dai diritti doganali

1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, le parole "i diritti doganali previsti dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti "l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 1, in fine sono aggiunte le seguenti parole ", che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8";

d) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1452

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1. *(Significato di: "diritti doganali"; "diritti di confine"; "regolamento comunitario"; "direttiva comunitaria" e "valore globale")* – 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) "diritti doganali", *l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12* delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479;

b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

d) "direttiva comunitaria", la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;

e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.»

«Art. 5. *(Valore intrinseco)* – 1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.

*1-*bis. *Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.»*

«Art. 7. *(Merci ammesse in franchigia)* – 1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità, *che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8*.

*1-*bis. *Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.»*.

16G00107

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2016.

Riparto per l'anno 2016 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 473, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il quale si provvede alla riduzione, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla quota già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio;

Visto in particolare il citato elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina per l'anno 2016 l'importo di 100 milioni di euro per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data rispettivamente 12 febbraio 2015 e 27 febbraio 2015, con i quali si è proceduto al riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'anno 2015;

Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323 «Contributo straordinario alla

provincia e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Rilevato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 febbraio 2015 è stato assegnato al Ministero dell'interno, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nella misura del 71,84 per cento in favore del Comune e della Città metropolitana di Napoli e del 28,16 per cento in favore del Comune di Palermo;

Considerato che, alla luce dell'utilizzo delle risorse assegnate per l'anno 2015, l'importo di 90 milioni di euro è risultato congruo rispetto alle esigenze degli enti territoriali interessati;

Ritenuto pertanto di poter procedere per l'anno 2016 all'assegnazione al Ministero dell'interno, per le finalità sopra indicate, di un importo pari a 90 milioni di euro a valere sul citato fondo, applicando al Comune e alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Palermo la medesima percentuale di riparto utilizzata negli anni precedenti, nella misura del 71,84 per cento, corrispondente a euro 64.656.000, in favore del Comune e della Città metropolitana di Napoli e del 28,16 per cento, corrispondente a euro 25.344.000, in favore del Comune di Palermo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana e al Comune di Napoli la somma di euro 64.656.000, corrispondente al 71,84 per cento del totale complessivo, e al Comune di Palermo la somma di euro 25.344.000, corrispondente al 28,16 per cento del totale complessivo.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1335

16A04214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2013 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 50,15 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
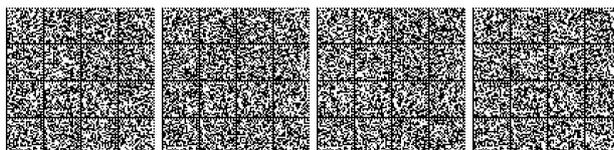
Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che, nel rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di ripartizione della compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000:

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2013, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dai Presidenti delle regioni nella seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 30 luglio 2015;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 20 ottobre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2013 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2013 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2013 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 54.536.669.949 per l'anno 2013 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 54.536.669.949.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri:
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1293

ALLEGATO
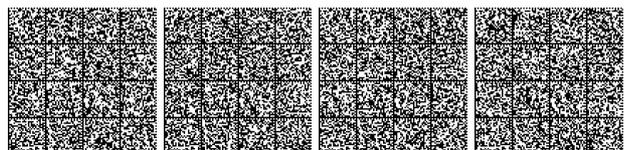
ANNO 2013

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	5.167.690.084
LOMBARDIA	12.030.904.258
VENETO	5.662.590.532
LIGURIA	1.943.628.831
EMILIA ROMAGNA	5.445.408.696
TOSCANA	4.373.463.739
UMBRIA	876.607.727
MARCHE	1.619.240.079
LAZIO	6.279.045.826
ABRUZZO	1.207.712.438
MOLISE	271.033.705
CAMPANIA	4.392.365.124
PUGLIA	3.217.981.847
BASILICATA	428.612.523
CALABRIA	1.620.384.542
TOTALE RSO	54.536.669.949

ANNO 2013

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	303.748.492
LOMBARDIA	2.907.070.882
VENETO	643.878.477
LIGURIA	131.085.132
EMILIA ROMAGNA	645.375.851
TOSCANA	226.001.521
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.181.130.450
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.038.290.806

ANNO 2013

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 21,50 %	TOTALE
PIEMONTE	0	963.254.810	963.254.810
LOMBARDIA	0	1.843.500.499	1.843.500.499
VENETO	0	1.042.279.774	1.042.279.774
LIGURIA	0	391.137.329	391.137.329
EMILIA ROMAGNA	0	993.486.473	993.486.473
TOSCANA	0	893.098.413	893.098.413
UMBRIA	183.264.914	241.786.810	425.051.724
MARCHE	123.253.048	384.510.189	507.763.237
LAZIO	0	1.024.797.945	1.024.797.945
ABRUZZO	313.357.787	350.783.840	664.141.627
MOLISE	179.341.367	108.957.955	288.299.322
CAMPANIA	2.313.369.453	1.571.323.617	3.884.693.070
PUGLIA	1.651.300.641	1.131.771.405	2.783.072.046
BASILICATA	333.558.328	185.832.888	519.391.216
CALABRIA	940.845.270	598.862.091	1.539.707.361
TOTALE RSO	**6.038.290.806**	**11.725.384.039**	**17.763.674.845**

ANNO 2013

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi da coprire con la compartecipazione IVA (1)	78,50% Spesa storica (2)	78,50% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 21,50% in base all'allegato A) (6)	Totale fondo perequativo (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	4.780.749.330	3.752.888.224	4.056.636.716	303.748.492	0	963.254.810	963.254.810	4.716.143.034
LOMBARDIA	8.327.629.249	6.537.188.960	9.444.259.842	2.907.070.882	0	1.843.500.499	1.843.500.499	8.380.689.460
VENETO	4.842.363.172	3.801.255.090	4.445.133.567	643.878.477	0	1.042.279.774	1.042.279.774	4.843.534.864
LIGURIA	1.776.641.402	1.394.663.500	1.525.748.632	131.085.132	0	391.137.329	391.137.329	1.785.800.829
EMILIA ROMAGNA	4.623.273.854	3.629.269.975	4.274.645.826	645.375.851	0	993.486.473	993.486.473	4.622.756.448
TOSCANA	4.085.563.712	3.207.167.514	3.433.169.035	226.001.521	0	893.098.413	893.098.413	4.100.265.927
UMBRIA	1.110.066.216	871.401.980	688.137.066	0	183.264.914	241.786.810	425.051.724	1.113.188.789
MARCHE	1.776.250.330	1.394.356.509	1.271.103.462	0	123.253.048	384.510.189	507.763.237	1.778.866.699
LAZIO	4.774.421.049	3.747.920.523	4.929.050.973	1.181.130.450	0	1.024.797.945	1.024.797.945	4.772.718.468
ABRUZZO	1.606.894.331	1.261.412.050	948.054.264	0	313.357.787	350.783.840	664.141.627	1.612.195.890
MOLISE	499.494.045	392.102.825	212.761.458	0	179.341.367	108.957.955	288.299.322	501.060.780
CAMPANIA	7.339.332.580	5.761.376.075	3.448.006.622	0	2.313.369.453	1.571.323.617	3.884.693.070	7.332.699.692
PUGLIA	5.321.549.542	4.177.416.391	2.526.115.750	0	1.651.300.641	1.131.771.405	2.783.072.046	5.309.187.796
BASILICATA	853.527.591	670.019.159	336.460.831	0	333.558.328	185.832.888	519.391.216	855.852.047
CALABRIA	2.818.913.548	2.212.847.135	1.272.001.865	0	940.845.270	598.862.091	1.539.707.361	2.811.709.226
TOTALE RSO	54.536.669.949	42.811.285.910	42.811.285.910	6.038.290.806	6.038.290.806	11.725.384.039	17.763.674.845	54.536.669.949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio V^

ANNO 2013

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2013 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti 30/07/2015	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	-64.606.296	60.815.115	-3.791.181	4.780.749.330	4.776.958.149
LOMBARDIA	53.060.211	-45.776.491	7.283.720	8.327.629.249	8.334.912.969
VENETO	1.171.692	-1.171.692	0	4.842.363.172	4.842.363.172
LIGURIA	9.159.428	-9.365.256	-205.828	1.776.641.402	1.776.435.574
EMILIA ROMAGNA	-517.405	1.389.237	871.832	4.623.273.854	4.624.145.686
TOSCANA	14.702.215	-14.159.966	542.249	4.085.563.712	4.086.105.961
UMBRIA	3.122.573	-3.365.384	-242.811	1.110.066.216	1.109.823.405
MARCHE	2.616.368	-2.615.240	1.128	1.776.250.330	1.776.251.458
LAZIO	-1.702.581	5.705.260	4.002.679	4.774.421.049	4.778.423.728
ABRUZZO	5.301.559	-5.802.300	-500.741	1.606.894.331	1.606.393.590
MOLISE	1.566.735	-1.784.438	-217.703	499.494.045	499.276.342
CAMPANIA	-6.632.888	3.244.238	-3.388.650	7.339.332.580	7.335.943.930
PUGLIA	-12.361.746	10.208.916	-2.152.831	5.321.549.542	5.319.396.711
BASILICATA	2.324.456	-2.834.368	-509.912	853.527.591	853.017.679
CALABRIA	-7.204.322	5.512.370	-1.691.952	2.818.913.548	2.817.221.596
				54.536.669.949	54.536.669.949

16A04213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 maggio 2016.

Designazione di 1 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 25582 del 22 dicembre 2015 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 «Testo unico governo del territorio e materie correlate»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 139 del 4 febbraio 2005, recante «Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000»;

Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 161 dell'8 febbraio 2010, recante «Piani di gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione»;

Vista la deliberazione della giunta della regione n. 1094 del 18 settembre 2012 «Approvazione del piano di gestione del Sito di importanza comunitaria SIC IT 5220022 lago di San Liberato»;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Umbria, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
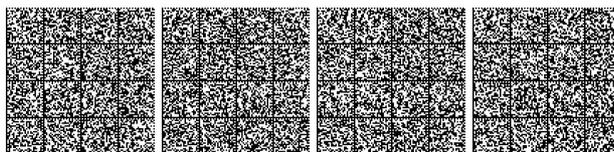
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro due anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» SIC IT 5220022 «Lago di San Liberato» della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Umbria con deliberazione della giunta regionale n. 423 del 19 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il SIC IT5220022 «Lago di San Liberato» insistente nel territorio della Regione Umbria, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

tipo sito: B - codice: IT5220022 - denominazione: Lago di San Liberato - area (ha): 420.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. n. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato *A* e delle specie di cui all'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nella deliberazione della giunta della regione n. 1094 del 18 settembre 2012, già operative.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Umbria e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Umbria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A04193
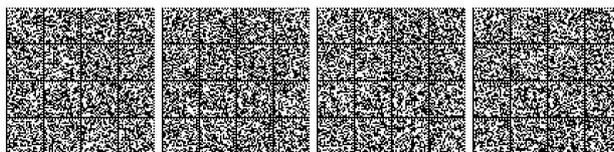
DECRETO 24 maggio 2016.

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente, í criteri per l'adozione, con apposito "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante approvazione del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare, l'art. 2 che disciplina l'adozione dei "Criteri ambientali minimi";

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione dei "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;

Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;

Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell'attuale percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del settore produttivo pertinenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;

b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;

c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;

d. forniture di articoli di arredo urbano;

e. forniture di carta in risme e carta grafica;

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

il 62% dal 1° gennaio 2017;

il 71% dal 1° gennaio 2018;

l'84% dal 1° gennaio 2019;

il 100% dal 1° gennaio 2020.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A04194

DECRETO 24 maggio 2016.

Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di criteri e per categorie merceologiche individuati in modo specifico;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN *GPP)*, e in particolare l'art. 2, recante disciplina dei «criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, al fine di definire «gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale...» per le categorie merceologiche indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», ed in particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad oggetto «accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi»

Visto che l'art. 206-*sexies*, inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, disciplina l'individuazione di «azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», e in particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-*sexies*, che prevedono l'inserimento nei bandi di gara di «criteri di valutazione delle offerte .... con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate»

Considerato che ai sensi del citato art. 206-*sexies*, commi 1 e 3, l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali ammessi a beneficiarne, i descrittori acustici, e i valori di riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la materia prima e l'energia risparmiate da considerare per l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili solo previo trattamento per escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana, sono definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, dì cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008»

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, che nell'allegato 1 stabilisce i «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» al fine di contribuire «a sviluppare un mercato di prodotti costituiti da materiale riciclato, a promuovere l'uso dei rifiuti come una risorsa, a favorire una progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita nonché a sviluppare un'economia circolare», inclusi i prodotti costituiti da polverino da pneumatici fuori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2016, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi: di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza», e in particolare, l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza energetica e di ridurre l'uso delle risorse materiche negli affidamenti di progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici della pubblica amministrazione, compresi gli edifici scolastici, già definisce i descrittori acustici di riferimento in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche dei materiali, le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di prodotti comples-

si utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti, e al punto 2.6.2, relativo al «Miglioramento prestazionale del progetto», prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per le prestazioni ambientali migliori rispetto ai criteri ambientali definiti in termini di «specifiche tecniche»;

Considerato che i criteri ambientali minimi di cui ai citati decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre 2015 sono in linea con le finalità e i «contenuto della disciplina dettata dal citato art. 206-*sexies*, commi 1 e 3, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che il citato art. 206-*sexies*, comma 3, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che tra i materiali ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi i beni- derivanti da materiali post consumo riciclati o dal, recupero degli scarti, e i materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto della normativa di settore nazionale e comunitaria, o, derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, di cui al citato art. 206-*ter*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, uno specifico punteggio premiante per i beni derivanti da materiali post consumo riciclati, dal recupero degli scarti e da materiali ottenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi disciplinati dai «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servigio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici» di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri;

Considerato che ai predetti fini è necessario migliorare e rendere facilmente accessibili le informazioni sui materiali riciclati, recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di cui sono composti i beni per i quali sono stabiliti punteggi premianti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contraiti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.», e in particolare l'art. 95 che disciplina i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevede, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente»

Decreta:

Art. 1.

Prodotti, materiali e manufatti per edifici, inclusi gli edifici scolastici

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici», è integrato come segue:

a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del progetto», dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti».

b) al paragrafo 2.6.2, nella sezione «verifica», dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

- la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;

- l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»

Art. 2.

Articoli per l'arredo urbano

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano», è integrato come segue:

a) dopo il paragrafo 4.2.5 è introdotto il seguente:

«4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato.

All'offerta di articoli in plastica o miscele di gommaplastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in
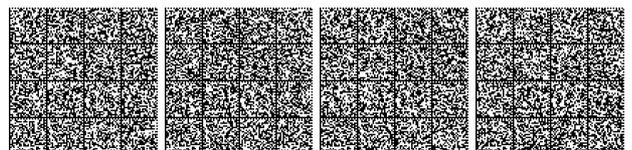
una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.

Per la verifica della conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

- la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;

- l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A04196

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2016.

Trasmissione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», con particolare riguardo agli articoli 7 ed 8;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2002, recante «Modalità riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsità»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», in particolare l'art. 2, comma 152, come modificato dall'art. 97, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 17 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante il «Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, concernente «Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 26 settembre 2002, recante «Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2013, recante «Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsità dell'euro»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «codice CAB»: (acronimo di Codice avviamento bancario) numero, composto da cinque cifre, che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca o istituto di credito;

b) «codice ABI»: (acronimo di Associazione bancaria italiana) numero composto da cinque cifre che identifica univocamente una banca o un istituto di credito;

c) «SIRFE»: (acronimo di Sistema informatizzato rilevazioni falsificazioni euro) raccoglie tramite apposita maschera di inserimento i dati e le informazioni relative ai casi di sospetta falsità di banconote e monete denominate in euro ed è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione V, UCAMP;

d) «dati ed informazioni»:

1. dati identificativi del gestore del contante:

1.1 protocollo interno (eventuale) (numero di protocollo interno del gestore del contante);

1.2 data verbale (data di acquisizione nel Sirfe del verbale di sospetta falsità);

1.3 codice ABI (codice identificativo della sede centrale del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane *Spa)*;

1.4 codice CAB (codice identificativo dell'ufficio del gestore del contante - Istituti bancari, Poste Italiane *Spa)*;

1.5 codice frazionario (eventuale) (codice frazionario degli sportelli di Poste Italiane *Spa)*;

1.6 codice ente (codice identificativo delle sedi centrali dei gestori del contante privi di codice *ABI)*;

1.7 codice ufficio (codice identificativo degli uffici dei gestori del contante privi di codice *CAB)*;

1.8 ente verbalizzante (denominazione per esteso dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.9 indirizzo (indirizzo dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.10 provincia (provincia dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.11 comune (comune dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.13 telefono (numero di telefono dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.14 fax (numero di fax dell'ufficio del gestore del contante che provvede all'invio della segnalazione);

1.15 data di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsità;

2. dati identificativi delle banconote/monete ritirate:

2.1 taglio;

2.2 serie (solo per le banconote);

2.3 paese emittente (solo per le monete);

2.4 1° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

2.5 2° combinazione alfanumerica (solo per le banconote);

2.6 plate number (solo per le banconote);

2.7 numero di pezzi;

2.8 note;

3. dati della persona che ha presentato la banconota/moneta:

3.1 cognome;

3.2 nome;

3.3 data di nascita;

3.4 luogo di nascita;

3.5 luogo di residenza;

3.6 indirizzo;

3.7 codice di avviamento postale;

3.8 telefono;

e) «gestore del contante»: soggetto obbligato al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità e ente segnalante tenuto alla compilazione dei relativi verbali tramite il SIRFE, a cui accede attraverso una procedura di accreditamento assicurata da un protocollo cifrato con modalità di identificazione utente/chiave di accesso, adottando specifiche regole di gestione delle credenziali di autenticazione al proprio sistema informativo, che prevedano l'emissione e la distribuzione di tali credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura formalizzata; termini di scadenza e criteri di robustezza delle credenziali utilizzate; profili di autorizzazione specifici per l'utilizzo del SIRFE nel caso di meccanismi di accesso di tipo federato («login silente»). Al fine di garantire l'identificazione certa dei singoli utenti, la richiesta delle credenziali di accesso al SIRFE include l'indicazione del codice fiscale della persona fisica;

f) «sede centrale»: ufficio principale del gestore del contante, che si interfaccia in via esclusiva con il Ministero dell'economia e finanze per l'abilitazione e l'accreditamento al SIRFE;

g) «UCAMP»: (acronimo di Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione V «Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali»;

h) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Art. 2.

Soggetti obbligati alla compilazione ed invio dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

1. Sono gestori del contante, obbligati al ritiro dalla circolazione di banconote e monete sospette di falsità e alla compilazione dei relativi verbali tramite il SIRFE:

a) le banche;

b) nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.a., gli Istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*bis*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del 1993, gli Istituti di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*sexies*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri prestatori di servizi di pagamento, di cui all'art. 114-*sexies*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) gli altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote e monete al pubblico, compresi:

1. i soggetti (cc.dd. società di servizi) che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote e monete, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2. i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

3. altri soggetti, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;
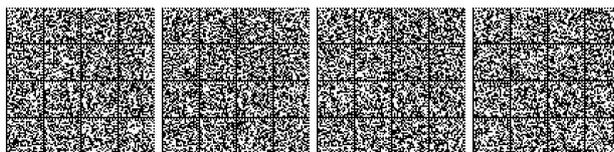
4. le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori di cui al presente articolo.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei verbali di ritiro delle banconote e delle monete in euro

1. I gestori del contante, di cui al precedente articolo, trasmettono al Ministero dell'economia e finanze i dati e le informazioni di cui al successivo art. 5, esclusivamente per via telematica per il tramite del SIRFE.

Art. 4.

Abilitazione al SIRFE dei gestori del contante

1. I gestori del contante, di cui all'art. 2, sono obbligati, prima della data di inizio dell'attività operativa, a richiedere all'UCAMP le credenziali di accesso al SIRFE.

2. I gestori del contante, nell'ambito dei propri sistemi informatici, adottano procedure idonee al riconoscimento diretto ed alla identificazione certa dei propri operatori abilitati ad utilizzare il SIRFE.

3. Nel caso di utilizzo di meccanismi di accesso di tipo federato i gestori del contante adottano una procedura per la verifica sistematica e la revisione periodica delle utenze e dei relativi profili di autorizzazione. Inoltre, conservano per 180 giorni i log di tracciamento degli accessi al proprio sistema informativo, con possibilità di individuare l'utente interno che abbia effettuato un determinato accesso al SIRFE nel caso di rilevamento di anomalie anche da parte dell'UCAMP.

Art. 5.

Alimentazione del SIRFE

1. I gestori del contante, all'atto della individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità, e comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo, inseriscono nel SIRFE i dati e le informazioni, secondo la nomenclatura indicata nella maschera di inserimento presente nel SIRFE.

2. Il SIRFE fornisce esplicita conferma ai soggetti obbligati accreditati in ordine all'avvenuta corretta comunicazione dei dati e delle informazioni, mediante apposita schermata di notifica.

3. Il SIRFE può essere alimentato da altri dati o informazioni a carattere tecnico, con esclusione di qualsiasi altro dato personale.

4. I gestori del contante sono responsabili dell'esattezza e della completezza dei dati che alimentano il SIRFE.

5. L'UCAMP provvede, anche attraverso modalità informatiche, all'inserimento nel SIRFE dell'esito delle perizie effettuate e comunicate preferibilmente per via telematica dalla Banca d'Italia e dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sulle banconote e monete sospette di falsità, in ordine alla conferma ed alla tipologia della falsificazione.

6. L'UCAMP provvede, inoltre, all'inserimento nel SIRFE delle segnalazioni inviate secondo le modalità e i termini di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 26 settembre 2002 riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.

Art. 6.

Uso dei dati e delle informazioni

1. L'UCAMP utilizza i dati e le informazioni quale autorità nazionale designata in attuazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 per la raccolta e l'analisi dei dati sulla falsificazione dell'euro e per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, n. 112, recante regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166.

Art. 7.

Titolarità del sistema e protezione dei dati e delle informazioni ivi inseriti

1. I dati e le informazioni inseriti nel SIRFE sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, è il titolare del SIRFE e del trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

3. I gestori del contante, titolari del trattamento dei dati e delle informazioni comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, assicurano, nell'ambito dei loro sistemi, l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, essi informano le persone che hanno presentato le banconote e le monete sospette di falsità, in particolare in ordine alla trasmissione dei dati e delle informazioni per via telematica all'UCAMP.

Art. 8.

Consultazione dei dati

1. Ogni gestore del contante consulta esclusivamente i dati indicati all'art. 5 del presente decreto, dal medesimo inviati, nonché i dati comunicati da altri soggetti obbligati a lui legati da rapporti contrattuali inerenti alla gestione o alla manipolazione del contante per suo conto. La consultazione non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.

Art. 9.

Assistenza tecnica e formativa ai gestori del contante

1. L'UCAMP assicura l'assistenza nei confronti dei soggetti obbligati mantenendo aggiornato un manuale utente pubblicato sull'homepage del SIRFE. Un'assistenza online è altresì disponibile attraverso caselle di posta elettronica dedicata.

2. L'UCAMP promuove appositi incontri formativi e di aggiornamento rivolti ai gestori del contante nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza che siano apportati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze sul corretto funzionamento del SIRFE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, nell'esercizio delle funzioni di titolare del SIRFE, sovrintende al corretto funzionamento e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei verbali per via telematica.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 13 febbraio 2013.

2. Le nuove disposizioni normative non si applicano ai procedimenti pendenti emanati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, per le violazioni di cui all'art. 4 e all'art. 5 del medesimo provvedimento, qualora siano state accertate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2016

Il Ministro: PADOAN

16A04216

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2016.

Annullamento del decreto 29 maggio 2015, nella parte relativa allo scioglimento della cooperativa «Consorzio Druig - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 29 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2015), con il quale la società cooperativa «Consorzio Druig - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Torino è stata sciolta per atto dell'autorità senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi degli articoli 2545-*septiesdecies* codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Considerato che la società di cui si tratta si era posta in liquidazione volontaria con atto del 14 luglio 2014;

Dato atto che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione degli articoli 2545-*septiesdecies* codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento manifestato dai destinatari del citato decreto con l'istanza di riesame;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, ex art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge relativo alla ragionevolezza del termine di adozione in quanto il presente atto di autotutela viene assunto nei confronti di un provvedimento del 29 maggio 2015;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto direttoriale di cui sopra nella parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese di detta cooperativa;

Decreta:

Il decreto direttoriale 29 maggio 2015 è annullato nella parte relativa allo scioglimento d'autorità della cooperativa «Consorzio Druig - Società cooperativa sociale in liquidazione», (C.F. 10184750015) con sede in Torino.

Di conseguenza perde efficacia la cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta in data 3 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 maggio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoconazolo EG».

Estratto determina V&A n. 875/2016 del 23 maggio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

Precedente titolare A.I.C.: EG S.p.a. - codice fiscale 12432150154.

Medicinale: KETOCONAZOLO EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037087018 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 60 ml;

A.I.C. n. 037087020 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 80 ml;

A.I.C. n. 037087032 - «2% shampoo» flacone in hdpe da 120 ml,

è ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00204260285.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04192

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Adozione di un «Progetto di variante ai piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno, finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio alluvioni (PGRA)». Integrazione alle norme e alle tavole di taluni piani.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato, con deliberazione 1/2, nella seduta del 27 aprile 2016, il «Progetto di variante ai piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno, finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio alluvioni (PGRA)» ed ha integrato le norme e le Tavole dei seguenti piani:

piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia - Aggiornamento 2007;

piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

piano stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena abbandonato;

piano stralcio per il bacino del torrente Senio - Revisione generale.

Chiunque sia interessato potrà prenderne visione e consultarne la documentazione, per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione, presso:

la regione Emilia-Romagna, Servizio difesa del suolo della costa e bonifica, viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;

la regione Toscana, ufficio relazioni con il pubblico, via di Novoli, 26 - 50127 Firenze e,

per le parti di rispettiva competenza territoriale, presso la Città Metropolitana di Bologna, settore pianificazione territoriale, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna;

provincia di Ferrara, settore pianificazione territoriale e turismo, corso Isonzo, 105/a - 44121 Ferrara;

provincia di Modena, servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica, viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena;

provincia di Ravenna, servizio pianificazione territoriale, piazza dei Caduti per la Libertà, n. 2/4 - Ravenna;

città metropolitana di Firenze, settore pianificazione territoriale strategica e sviluppo economico, palazzo Medici Riccardi via Cavour, 1 - 50129 Firenze;

provincia di Pistoia, area pianificazione strategica territoriale, corso Gramsci, 110 - 51110 Pistoia;

provincia di Prato, area pianificazione territoriale e difesa del suolo, via Ricasoli, 25 - 59100 Prato; negli orari di ufficio.

Copia degli atti è inoltre visibile sul sito web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/bacino-reno

Le eventuali osservazioni dovranno essere inviate, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione, alla Regione competente per territorio, presso la sede sopra specificata, o al relativo indirizzo di PEC: Emilia-Romagna (difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it) e Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it).

16A04217

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 maggio 2016 il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Francisco Fernando Cáceres Liriano, Console Generale della Repubblica Dominicana in Milano.

16A04203

Rilascio di *exequatur*

In data 9 maggio 2016 il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Santiago Rodrìguez Figuereo, Console Generale della Repubblica Dominicana in Genova.

16A04204

Rilascio di *exequatur*

In data 10 maggio 2016 il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Cesare Ricevuto, Console onorario della Federazione Russa e Messina.

16A04205

Rilascio di *exequatur*

In data 12 maggio 2016 il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Ricardo Francisco Duarte Vargas, Console Generale della Repubblica Orientale dell'Uraguay a Milano.

16A04206

Limitazione delle funzioni della titolare del Consolato onorario in Cracovia (Polonia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Katarzyna Likus, Console onorario in Cracovia (Polonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia. della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Varsavia e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Varsavia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Varsavia e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A04208

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Ancash (Perù).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Abele Capponi, Console onorario in Ancash (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lima;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lima;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lima;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lima;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A04209

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge 7 dicembre 2015, n. 216, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2016.

In conformità al suo art. 14, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 9 febbraio 2016.

16A04212

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 549/2016

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1885/2015 il periodo di approvazione delle sostanze attive: bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato fino al 30 giugno 2016.

Dato che la valutazione di dette sostanze attive sopra riportate è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo, pertanto, è necessario prorogare i periodi della loro approvazione.

Inoltre, nel caso in cui l'approvazione di una sostanza attiva di cui sopra non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione europea fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti le suddette sostanze attive, fino al 30 giugno 2017, cioè per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 549/2016 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A04195

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincofarm S 250 mg/ml».

Estratto del provvedimento n. 299 del 3 maggio 2016

Specialità medicinale veterinario LINCOFARM S 250 mg/ml.

Confezioni:

confezione da 1 litro - A.I.C. n.103471037;

confezione da 5 litri in HDPE - A.I.C. n. 103471049;

confezione da 5 litri in LDPE - A.I.C. n. 103471052;

confezione da 10 litri in LDPE - A.I.C. n. 103471064.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede in via Don Eugenio Servadei n. 16, 47100 Forlì.

Oggetto del provvedimento:

Variazione: aggiunta di nuove specie di destinazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta di nuove specie di destinazione: pollo, gallina ovaiola, faraona, anatra, oca, quaglia, fagiano, starna, pernice e piccione.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Suini: carne e visceri: 5 giorni;

Polli: carne e visceri: 3 giorni;

Galline ovaiole: uova: 4 giorni;

Faraone: carne e visceri: 1 giorno;

Anatre: carne e visceri: 4 giorni;

Quaglie, oche, fagiani, starne, pernici e piccioni: carne e visceri: 3 giorni.

Inoltre, il Riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato al punto sotto indicato ed ai corrispondenti paragrafi gli altri stampati illustrativi:

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivati dal suo utilizzo, aggiunta della seguente frase:

«Si raccomanda di raccogliere gli effluenti di allevamento nei luoghi di raccolta comuni previsti per legge ed utilizzare gli effluenti provenienti da animali trattati diluiti con gli effluenti provenienti da animali non trattati, seguendo le buone pratiche di gestione agronomica.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04199

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprodolor 50 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini.

Estratto del provvedimento n. 316 del 10 maggio 2016

Specialità medicinale veterinario CARPRODOLOR 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.

Confezione:

scatola con 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 104500018.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. UK/V/0429/001/IB/001.

Modifica del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aminosalt», soluzione per iniezione per bovini.

Estratto del provvedimento n. 309 del 6 maggio 2016

Specialità medicinale veterinario AMINOSALT, soluzione per iniezione per bovini

Confezione:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104711015.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori S.p.a., viale Corassori n. 62, 41124 Modena (Italia).

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IB.B.II.f.1.b.1: estensione validità da 12 a 24 mesi.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato, la seguente modifica:

il paragrafo 6.3 dell'RCP viene modificato nel seguente modo: «Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04201

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefaseptin 75 mg compresse per cani», «Cefaseptin 300 mg compresse per cani», «Cefaseptin 750 mg compresse per cani».

Decreto n. 79 del 4 maggio 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0541/001 - 003/DC.

Specialità medicinale veterinario CEFASEPTIN 75 mg compresse per cani, Cefaseptin 300 mg compresse per cani, Cefaseptin 750 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol Italia S.r.l., via Piana n. 265, 47032 Bertinoro (FC).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Vétoquinol SA Magny - Vernois, 70200 Lure (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 compresse da 75 mg - (A.I.C. n. 104819014);

scatola da 100 compresse da 75 mg - (A.I.C. n. 104819026);

scatola da 250 compresse da 75 mg - (A.I.C. n. 104819038);

scatola da 10 compresse da 300 mg - (A.I.C. n. 104819040);

scatola da 100 compresse da 300 mg - (A.I.C. n. 104819053);

scatola da 250 compresse da 300 mg - (A.I.C. n. 104819065);

scatola da 12 compresse da 750 mg - (A.I.C. n. 104819077);

scatola da 72 compresse da 750 mg - (A.I.C. n. 104819089);

scatola da 150 compresse da 750 mg - (A.I.C. n. 104819091).

Composizione:

Cefaseptin 75 mg compresse per cani.

Una compressa contiene:

Principio attivo:

cefalexin (come cefalexin monohydrate) 75 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Cefaseptin 300 mg compresse per cani:

una compressa contiene:

Principio attivo:

cefalexin (come cefalexin monohydrate) 300 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Cefaseptin 750 mg compresse per cani

Una compressa contiene:

Principio attivo:

cefalexin (come cefalexin monohydrate) 750 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle infezioni cutanee batteriche (comprese piodermiti profonde e superficiali) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi Staphylococcus spp.;

per il trattamento delle infezioni del tratto urinario (comprese nefriti e cistiti) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi Escherichia coli.

Validità:

Cefaseptin 75 mg compresse per cani:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 16 ore.

Cefaseptin 300 mg compresse per cani.
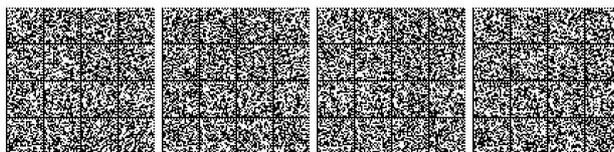
Cefaseptin 750 mg compresse per cani.

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 48 ore.

Tempi di attesa:

non pertinente.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

efficacia immediata.

16A04202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 152 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 17 dicembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0006777/MA004.A007/CONS-L-62 del 5 maggio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 152 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 17 dicembre 2015, concernente la riscossione della contribuzione obbligatoria per l'anno 2016.

16A04190

Approvazione della delibera n. 25 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 3 marzo 2016.

Con ministeriale n. 36/0006780/MA004.A007/CONS-L-64 del 5 maggio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 3 marzo 2016, concernente la rivalutazione delle pensioni, dei redditi professionali e dei contributi per l'anno 2016.

16A04191

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2016.

Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 maggio 2016, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2016. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it, nella sezione «pubblicità legale».

16A04215

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di sospensione dello sportello per il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari i internazionali - Marchi+2.

In considerazione dell'esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sospesa l'acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali (MARCHI +2), il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2015, n. 282 - Serie generale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Direzione generale Lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiu2.it

16A04198

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-131) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
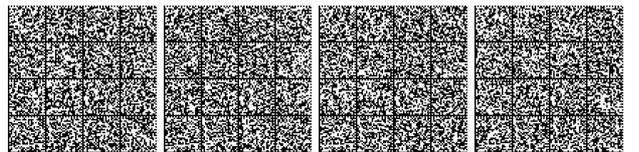
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.